



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pisa, in persona del giudice dott. Roberto Bufo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1278/2015 R.G.,

promossa da

XXXXX

XXXXXXXXX

(C.F.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. CHIAPPETTA RAFFAELLA e dell'avv. IOCCA EMMA (CCIMME70M64D086H) VIA DON GAETANO MAURO 30 - COSENZA; GHILARDI ALESSANDRA (GHLLSN78T64L833A) VIA SCIESA 16/D - VIAREGGIO; elettivamente domiciliato in VIA CURCIO 28 - MARANO MARCHESATO,

OGGETTO:
CONTRATTI
BANCARI (DEPOSITO
BANCARIO, ETC)

PARTE ATTRICE

contro

POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'avv. CROCIANI ELISABETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA FRATELLI ROSSELLI 1 58100 GROSSETO,

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/01/2016, che deve intendersi qui richiamato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto di riportare i passi della comparsa conclusionale di parte attrice per la descrizione del fatto:

"... la presente causa ha ad oggetto il supposto inadempimento di Poste Italiane spa che ha rifiutato, illegittimamente, il rimborso di un buono fruttifero postale dematerializzato, serie I46, **emesso in data 30.11.2009**, di € 20.000,00 (ventimila euro), con appoggio sul libretto n. XXXXXXXX, cointestato con clausola di pari facoltà di rimborso all'attore ed alla defunta madre, sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXX.

In Fatto

I.- Rammentiamo che il 18.12.14 l'attore richiedeva il rimborso del suddetto buono che gli veniva però negato in quanto risultato scaduto (a far data dal 9.9.14) il documento di riconoscimento della cointestataria. A nulla serviva osservare che tale ragione, che peraltro risiedeva nel decesso di XXXXXXXXXXXX (avvenuto il XX.OX.2014), non poteva essere il reale motivo dell'impedimento, considerato che lo XXXXX aveva continuato ad eseguire, dopo il decesso della madre ed in tutta tranquillità, operazioni interne (agli sportelli) tra cui il rimborso di altri buoni cointestati con la madre, ed esterne (tramite carta BancoPosta) (doc. n. 5 del fascicolo di parte).

Pur tuttavia, la tesi della necessità di presentarsi agli sportelli, nel rispetto dell'art. 21 D. Lgs n. 231/2007, "*muniti di un documento in caso di validità*" ai fini dello "*aggiornamento di dati anagrafici*" veniva confermata, per iscritto, da Poste con Nota dell'8.01.15 (doc. n. 6 del fascicolo di parte).

Mentre, che per lo svincolo delle somme fosse necessaria l'esibizione della dichiarazione di successione e, dunque, la quietanza

simultanea e congiunta degli altri eredi della cointestataria defunta, veniva riferito verbalmente dagli impiegati postali nell'incontro interlocutorio, successivo alla risposta di Poste, che lo XXXXX aveva presso l'Ufficio Postale.

Consuete pretese, le suddette, che grossomodo rimanevano confermate nella comparsa di costituzione e risposta dove il legale della convenuta insisteva sulla fondatezza della necessità di aggiornamento anagrafico ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 231/07 e sul fatto che – per via del decesso di uno dei cointestatari – fosse legittimo operare, in base alle comunicazioni interne aziendali (COI 56/2014), il blocco del buono “*fino alla definizione della pratica di successione*”. E tutto ciò, anche per liquidare il 50% della somma, pari alla quota parte di proprietà dell'attore.

II.- Alla prima udienza del 18 giugno 2015 le parti chiedevano termini per il deposito di note difensive ai sensi dell'art. 183, comma 6, cpc. Nelle prime memorie depositate ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la scrivente difesa, precisando in punto di fatto, faceva emergere come il reale motivo preso a pretesto da Poste per non rimborsare il buono fosse il decesso della cointestataria defunta dal quale era conseguita la richiesta (peraltro, assecondata) di esibizione della dichiarazione di successione e, poi, la firma congiunta degli altri eredi. Nelle seconde memorie, i legali dell'attore, nell'intento di provare come Poste sia solita rifiutare i rimborsi per i motivi riferiti dallo XXXXX e taciuti nella comparsa di costituzione dalla convenuta, depositavano copiosa documentazione dalla quale si evince chiaramente che, nel caso di decesso di uno degli intestatari dei buoni, la società è solita rifiutare il rimborso dei titoli adducendo la necessità di esibire la successione

(quella, per intenderci, che va presentata all'Agenzia delle Entrate entro l'anno di morte) e di sottoscrivere quietanza simultanea e congiunta tra il cointestatario superstite e gli eredi del cointestatario defunto.

Il legale di Poste Italiane non depositava alcuna memoria istruttoria.

III.- All'udienza di ammissione del 27.11.15 non veniva accolta la richiesta di prova testimoniale con la sig.ra XXXXXXXX, Dup dell'UP di Pisa n. 5, articolata dalla convenuta, ma rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni al successivo 14.01.2016.

IV.- In quella data, su precisazione dell'avv. Crociani che, a verbale, ribadiva che " *la legge italiana prevede in caso di successione la presentazione della denuncia di successione.*", la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusive e repliche.

Ritenuto che le argomentazioni di parte convenuta per trattenere in vinculis il buono postale di cui è causa non sono persuasive e risultano infondate alle luce delle convincenti confutazioni di parte attrice svolte in comparsa conclusionale cui si rinvia per adesione;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

Ordina a Poste di consegnare a controparte il buono postale di cui è causa.

Condanna Poste alla refusione delle spese che liquida in euro XXXXX oltre accessori da distrarsi a favore del legale antistatario.

Così deciso in Pisa, il 18/11/2016.

IL GIUDICE

dott. Roberto Bufo

www.studiolegaleioccaciropetta.it